





# COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI

### ART. 1

#### Servizio Notifiche

1. Il presente regolamento disciplina le modalità del servizio delle notifiche per conto di altri enti, con particolare riferimento all'amministrazione finanziaria.

2. I servizi vengono curati dall'ufficio dei messi comunali, che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire le notifiche richieste da terzi entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.



## COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

### ART. 2

#### Gestione del Servizio

1. I messi comunali provvedono ad effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale personalmente.

In caso di impossibilità di entrambi i messi le notifiche verranno effettuate da personale appartenente al corpo della Polizia Municipale.

2. La notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria indicati dall'art. 14 della legge 20.11.1982, n. 890 e successive modificazioni e integrazioni, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto dal citato art. 14 al comma 2.

3. Di norma, la richiesta di notificazioni o la trasmissione di atti deve pervenire entro 10 gg. dalla relativa scadenza, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d'urgenza. In caso di mancato rispetto del termine predetto la richiesta si intende avanzata in termini di urgenza.

I messi provvedono comunque alle notifiche entro il termine di scadenza richiesto.



## COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

### ART. 3

#### Rimborso

1. Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre amministrazioni pubbliche è previsto un rimborso di L. 20.000.\*

2. La somma di cui al precedente articolo\* compensa le spese vive affrontate dai messi, quali spese postali, nonché il costo orario effettivo del servizio.

3. Al fine di rendere il rimborso un reale corrispettivo del servizio e per consentire alla giunta comunale di procedere agli aggiornamenti di cui al successivo comma 4, i messi sono tenuti a rilevare annualmente sia la quantità di atti notificati per conto di altre amministrazioni, sia il tempo unitariamente impiegato per la materiale notificazione, sia le spese postali affrontate a questo fine.

4. La somma di cui al comma 1) può essere aggiornata ogni anno dalla giunta comunale con propria deliberazione entro il mese di ottobre di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo anche tenendo conto dell'incidenza del servizio sull'attività complessiva dei messi comunali.



## COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

*Provincia di Modena*

5. L'importo di cui al precedente comma 1 viene incrementato del 50%, nel caso che gli atti da notificare da parte di altre amministrazioni pervengano con la richiesta di notifica urgente.

6. Il rimborso di cui al presente articolo non è soggetto a imposta sul valore aggiunto.

7. L'ufficio notificazioni provvede a trasmettere il presente regolamento e, successivamente, le deliberazioni di aggiornamento del rimborso alle amministrazioni richiedenti le notifiche.



**ART. 4**

**Modalità di pagamento**

1. Le amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente articolo versando la somma dovuta su apposito conto corrente postale utilizzando i bollettini postali trasmessi a cura dell'ufficio notificazioni.

2. L'ufficio notificazioni trasmette richiesta di pagamento con allegato il bollettino di versamento alla consegna dell'atto notificato.



**ART. 5**

**Destinazione dei rimborsi**

I rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio su apposito capitolo e sono destinati annualmente, al netto della copertura delle spese di ufficio, all'aggiornamento professionale dei messi notificatori, al miglioramento strutturale dell'ufficio notificazioni ed eventualmente ad integrazione dei fondi destinati alla produttività del personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ma con specifica riserva ai messi notificatori per il miglioramento del servizio svolto, secondo apposita deliberazione della Giunta, previa contrattazione collettiva decentrata.



**COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**  
*Provincia di Modena*

**ART. 6**

**Reciprocità**

1. Non si applica il rimborso spese nei confronti delle altre amministrazioni comunali, che, a loro volta e previo accordo, esentino dal rimborso il servizio di notifiche di atti nell'interesse del comune di Castelfranco Emilia.

2. Il comune di Castelfranco Emilia si fa promotore di intese con tutti i comuni della provincia, affinché sia adottata da tutti la condizione di reciprocità.

REGOLAM/notific